

STATUTO del CLUB DEGLI SCACCHI GALLARATE DEL 31/1/1991

I. NOME E SCOPO DELLA SOCIETA'

ART.1 - E' costituito in Gallarate, sin dal 1969, il « CLUB DEGLI SCACCHI - GALLARATE », già Società Scacchistica Gallaratese fondata il 16/11/1920.

ART.2 - Scopo sociale è lo studio, l'esercizio e la diffusione del gioco degli scacchi. Esso può realizzarsi attraverso tutte le iniziative dirette a valorizzare la pratica scacchistica quali ad esempio l'organizzazione o partecipazione a tornei, gare, concorsi, pubblicazioni e manifestazioni. Il sodalizio, che non ha fine di lucro, aderisce con tutti i suoi componenti alla Federazione Scacchistica Italiana e mantiene rapporti con associazioni nazionali ed estere aventi finalità identiche o affini.

II. DEI SOCI

ART.3 - I Soci possono appartenere alle seguenti categorie:

- a) Soci Onorari (nominati dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo) che non sono tenuti a corrispondere alcuna quota sociale;
- b) Soci Sostenitori (coloro che versano annualmente almeno il doppio della quota sociale prevista)
- e) Soci Ordinari (coloro che versano annualmente la quota sociale prevista)
- d) Soci Simpatizzanti (coloro che versano la metà della quota sociale prevista in quanto frequentatori occasionali, ovvero un quarto se sono iscritti anche ad altri Club o sono giovani studenti. Eccezionalmente il Consiglio Direttivo può affrancare dal versamento della quota sociale per il primo anno il frequentatore che desiderasse iniziarsi al gioco degli scacchi)

ART.4 - I soci hanno diritto di frequentare la sede sociale, di usare il materiale scacchistico messo a loro disposizione, comportarsi decorosamente, di non danneggiare ed asportare il materiale. I prestiti debbono essere autorizzati dal Consiglio Direttivo, limitatamente al tempo necessario per l'uso e prontamente resi. I soci possono invitare loro conoscenti che intendessero praticare il gioco scacchistico presso la Sede sociale, compatibilmente alle esigenze dei soci regolarmente iscritti, ma sono garanti del loro comportamento.

ART.5 - Solamente i soci sostenitori ed ordinari, purché in regola con le quote sociali, hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di deliberare su qualsiasi questione posta all'ordine del giorno.

ART.6 - L'impegno dei soci sostenitori ed ordinari vale per l'anno sociale che decorre dal primo gennaio e si conclude al 31 dicembre. Il pagamento dei rinnovi delle quote sociali dev'essere regolato entro il 31 gennaio dell'anno per cui vale l'iscrizione. Il Consiglio Direttivo espone all'Albo i nomi dei Soci in regola con l'iscrizione ed ogni socio è tenuto a verificare che compaia anche il proprio nome. I soci che non hanno rinnovato da oltre un anno la quota sociale possono essere radiati su

proposta del Consiglio Direttivo. Con l'iscrizione il Socio dichiara di conoscere lo statuto sociale e s'impegna a rispettarlo. Esso deve comunicare i dati anagrafici essenziali a perfezionare il tesseramento.

III. GLI ORGANI SOCIALI

ART.7 - Gli organi del Club sono:

- a) L'assemblea dei Soci ;
- b) II Consiglio Direttivo.

ART.8 - L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria viene convocata entro il febbraio di ogni anno. Essa approva il rendiconto e la relazione sull'attività sociale, elegge nel suo seno i membri del Consiglio Direttivo, delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria viene convocata su iniziativa del Presidente ovvero dal Consiglio Direttivo nel caso in cui almeno un quinto degli aventi diritto al voto (cfr. art.5) ne facciano richiesta scritta indicandone i motivi. In quest'ipotesi l'Assemblea dovrà essere convocata nei trenta giorni successivi alla richiesta. Le convocazioni assembleari vengono effettuate con avviso scritto diramato ai soci ed esposto nella sede sociale almeno con 8 giorni d'anticipo sulla data fissata per la riunione e riportante l'ordine del giorno.

ART.9 - L'Assemblea dei Soci è valida in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto (cfr.art.5) ed in seconda convocazione, dopo un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto al voto (cfr.art.5).

ART.10 - L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Club ed in sua assenza dal vice-Presidente ovvero da uno dei soci nominato nella stessa Assemblea. Essa delibera a maggioranza dei voti dei presenti, di regola per alzata di mano. Ogni socio avente diritto (cfr.art.5) potrà farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. I verbali delle Assemblee devono essere trascritti su apposito libro e sottoscritti dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.

ART-11 - II Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. Esso è eletto con scheda segreta dall'Assemblea, salvo che almeno due terzi dei votanti non decidano di effettuare la votazione in forma palese per alzata di mano. I consiglieri durano in carica un biennio e sono rieleggibili. Tutte le cariche sono gratuite. Il Consiglio Direttivo provvede alla direzione ed amministrazione del Club; redige i regolamenti interni; ha cura del patrimonio sociale; prepara i consuntivi da presentare all'Assemblea; conferisce e revoca incarichi inclusa la nomina di coloro che rappresenteranno il Club in incontri con altre società; indice tornei e gare e ne organizza la direzione; cura le pubblicazioni sociali; compie tutti gli atti ritenuti idonei alla buona esecuzione dell'ordinaria amministrazione inclusi gli acquisti del materiale.

ART.12- II Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente del Club (salvo che esso non venga acclamato unanimemente dall'Assemblea), un Vice-Presidente, un Segretario-Tesoriere, un Direttore Tecnico ed un Consigliere generale. Nel caso che il

Consiglio fosse formato da tre soli membri in luogo di cinque, il Presidente può rivestire oltre alla propria una delle altre cariche esclusa quella di Vice, analogamente il Vice-presidente può rivestire due cariche esclusa ovviamente quella di Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenesse necessario, ovvero almeno due volte l'anno, ovvero qualora ne facessero richiesta due membri. Esso delibera a maggioranza semplice e nel caso che i consiglieri fossero quattro ed i voti fossero in parità, prevale quello espresso dal Presidente del Club.

ART.13 - II Presidente del Club rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio; è responsabile dell'attività sociale; firma la corrispondenza e sottoscrive gli Atti ed i Bilanci; convoca e presiede le Assemblee dei Soci ed il Consiglio Direttivo; mantiene i contatti con i vertici federali, le altre associazioni e le Autorità locali; compie tutte le funzioni affidategli dal presente Statuto e tutti gli atti conservativi del patrimonio sociale. In sua assenza viene sostituito dal vice-Presidente o, mancando anche quest'ultimo, dal Consigliere generale.

ART.14 - II Segretario-Tesoriere cura il disbrigo della corrispondenza ordinaria, tiene aggiornato lo schedario dei soci; conserva i verbali delle Assemblee; attende alla contabilità del Club. Ha in carico i valori del Club; redige l'inventario dei beni sociali; provvede all'incasso delle quote ed esegue i pagamenti; compila il bilancio di fine anno che sottopone al Presidente perché lo presenti all'approvazione dell'Assemblea.

ART.15 - II Direttore Tecnico è responsabile del coordinamento delle attività agonistiche e del settore didattica. Cura l'evoluzione della pratica di gioco dei soci e la preparazione per i Tornei e Manifestazioni a cui il Club iscrive sue squadre.

IV. NORMATIVA GENERALE

ART.16 - Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) dai proventi delle manifestazioni sociali;
- c) da contributi Pubblici e Privati;
- d) da redditi di gestione.

La responsabilità della gestione amministrativa è assunta in via solidale dal Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo.

ART.17 - Le modifiche al presente regolamento possono attuarsi a condizione che:

- a) la proposta di modifica sia posta all'o.d.g. dell'Assemblea;
- b) che all'Assemblea siano presenti almeno metà dei soci aventi diritto al voto (cfr.art.5) ;
- c) che la proposta di modifica ottenga l'approvazione di almeno due terzi dei presenti;
- d) che la modifica sia in accordo con le disposizioni F.S.I.

Il presente regolamento va comunque integrato con le disposizioni del Presidente emesse per disciplinare il funzionamento del Club, esposte mediante avviso scritto in Sede, e che vanno egualmente osservate. Tali norme non potranno mai essere in contrasto con lo Statuto.

ART.18 - SCIoglimento

In caso di scioglimento del Club, le eventuali attività verranno destinate secondo le direttive prese a maggioranza dall'Assemblea dei soci aventi diritto al voto (cfr.art.5), sentita la proposta del Consiglio Direttivo o del Presidente.